

## ALLEGATO 1

### BANDO EX ART. 6 COMMA 1 DELLA L.R. 23/2018 - contributi per le attività di progettazione per l'individuazione e la disciplina degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 della L.R. 23/2018 "Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero del territorio agricolo"

#### 1 . DEFINIZIONE ED OBIETTIVI

1.1 Ai sensi dell'Articolo 1, comma 1, della L.R. 23/2018 - "Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero del territorio agricolo" (d'ora innanzi "la Legge"), Regione Liguria, al fine di favorire il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica, architettonica e sociale del tessuto edificato, individua la rigenerazione urbana quale alternativa strategica al consumo di nuovo suolo e detta disposizioni per favorire la rigenerazione di ambiti urbani in condizioni di degrado urbanistico ed edilizio.

1.2 Ai sensi dell'Articolo 2 della Legge, per le finalità di cui al sopra citato Articolo 1, comma 1, il Comune, anche su proposta di altri soggetti pubblici o privati, può individuare nel proprio territorio gli *ambiti urbani* in condizioni di degrado urbanistico ed edilizio che richiedono interventi di rigenerazione urbana, architettonica, sociale, ambientale o di de-impermeabilizzazione dei suoli (d'ora innanzi anche gli "Ambiti").

1.3 Attraverso il presente bando, ai sensi di quanto previsto al comma 1, art.6 della Legge, la Regione finanzia, con le risorse di cui al fondo per l'edilizia di cui all'art. 27 della L.R. 51/2012, le attività di progettazione per l'individuazione e la disciplina degli ambiti urbani di cui all'Articolo 2, nei casi in cui, per conseguire i relativi obiettivi, occorra modificare il vigente piano urbanistico.

1.4 Il bando è aperto a tutti i Comuni del territorio ligure nei termini e con le modalità di seguito indicati.

#### 2. DOTAZIONE FINANZIARIA

2.1 La dotazione del presente bando è costituita da risorse derivanti dal fondo per l'edilizia di cui all'art. 27 della L.R. 51/2012 pari a complessivi euro 420.000,00.

2.2 Ai sensi di quanto previsto al comma 1 dell'Articolo 6 della Legge, le risorse sopra indicate saranno inserite in un'unica graduatoria e così ripartite:

- prioritariamente a copertura dei progetti che abbiano ottenuto il punteggio più alto per le situazioni di degrado di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'Articolo 2 della Legge;
- le rimanenti proposte saranno finanziate fino all'esaurimento delle risorse. Il comune che risultasse finanziato parzialmente verrà contattato per avere conferma della disponibilità a integrare il cofinanziamento richiesto, scorrendo la graduatoria fino ad ottenere risposta favorevole secondo quanto previsto al successivo art. 7 punto 9.

2.3 Un terzo delle risorse sopra indicate sono riservate agli interventi ammissibili presentati dai comuni con meno di 5.000 abitanti calcolati alla data del 31 dicembre 2018.

#### 3. CARATTERISTICHE DEGLI AMBITI OGGETTO DI PROGETTAZIONE

3.1 Ai sensi di quanto previsto al comma 1 dell'Articolo 2 della L.R. 23/2018, gli ambiti urbani citati al precedente punto 1, sono caratterizzati, anche alternativamente, da:

- a) carenza delle dotazioni di servizi di urbanizzazione;
- b) presenza di edifici o di complessi di edifici abbandonati e aree libere intercluse, da recuperare o riusare per le funzioni previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni;
- c) presenza di edifici o di complessi di edifici caratterizzati da obsolescenza statica, tecnologica, energetica e funzionale;
- d) presenza di aree urbane connotate da fenomeni di marginalità economica e sociale o da criticità ambientali.

3.2 Negli Ambiti urbani di cui sopra possono essere previsti specifici interventi, di cui all'Articolo 3 della L.R. 23/2018;

3.3 La Definizione degli Ambiti deve avvenire secondo le modalità e criteri espressamente indicati al comma 2 dell'Articolo 2 della Legge e secondo le Linee Guida per la redazione della SCHEDA normativa approvate con D.G.R. n. 353 del 30/4/2019;

3.4 Negli Ambiti, ai sensi dell'Articolo 7 della Legge, per promuovere processi di rigenerazione urbana e rinnovo del patrimonio edilizio, devono essere osservati i criteri applicativi della vigente pianificazione territoriale regionale al fine di assicurare la qualità degli interventi ivi previsti. In particolare:

gli interventi devono prevedere un'organica riqualificazione mediante soluzioni architettoniche che innovino l'immagine urbana e la qualità degli spazi pubblici;

nei contesti storici gli interventi di rigenerazione non devono alterare i caratteri tipologici e architettonici che li connotano, privilegiando l'utilizzo di materiali tipici della produzione locale, e devono prevedere soluzioni progettuali che si armonizzino con il contesto circostante, pur potendosi inserire elementi che ne innovino l'immagine esterna e la funzionalità

3.5 La perimetrazione degli Ambiti può avvenire con diverse modalità:

- 1) l'individuazione dell'ambito mediante una perimetrazione unitaria;
- 2) l'individuazione dell'ambito mediante perimetrazione di più aree di intervento, fermo restando che in ogni areale deve essere connotato da almeno una delle condizioni di cui all'Articolo 2 della Legge e che gli obiettivi dell'ambito nel suo complesso devono avere carattere unitario.

3.6 Per l'individuazione degli Ambiti trova applicazione la procedura prevista dall'articolo 4 della Legge.

#### 4. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di accesso al Fondo tutti i Comuni della Liguria.

#### 5. CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

5.1 La Regione finanzia le attività di progettazione per l'individuazione e la disciplina degli ambiti urbani nei casi in cui, per conseguire i relativi obiettivi, occorra modificare il vigente piano urbanistico.

5.2 La Regione riconosce un contributo fino all'80% della spesa ammissibile con un importo finanziato massimo pari ad euro 30.000,00 per ciascuna proposta di Ambito, ancorché articolato in più aree di intervento, nei limiti della dotazione complessiva del bando di cui al precedente punto 2 e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. I Comuni possono, con proprie risorse, aumentare il cofinanziamento dell'intervento.

5.3 Ciascun Comune potrà presentare una sola domanda di contributo ancorché relativa a più Ambiti di cui al precedente punto 1.3.

5.4 Le spese ammissibili potranno riguardare:

- a. affidamenti di incarichi esterni per la predisposizione di elaborati, studi di fattibilità, progettazioni, indagini, test, studi e consulenze specialistiche finalizzati alla individuazione dell'Ambito ed alla elaborazione della SCHEDA normativa approvata con D.G.R. n. 353 del 30/4/2019.
- b. IVA non recuperabile.

5.5 Saranno considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data della delibera regionale di approvazione del presente bando e sostenute non oltre 15 mesi dalla concessione del contributo.

#### 6. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

6.1 Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente bando devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it), oppure dal sito [filseonline.regione.liguria.it](http://filseonline.regione.liguria.it), compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente

utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

6.2 La finestra temporale per la presentazione dei progetti va dal 20 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020.

Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (salvo festività). La procedura informatica di presentazione delle domande sarà disponibile nella modalità off-line dal 13 gennaio 2020.

Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

6.6 Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti il richiedente e Fi.I.s.e. S.p.a. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

6.7 La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle schermate previste dal sistema "bandi on line", e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- stralcio della carta tecnica regionale in scale 1:5000 con indicazione di massima della perimetrazione dell'Ambito o degli Ambiti di rigenerazione urbana;
- relazione che illustri le condizioni di degrado urbanistico edilizio tra quelle indicate all'Articolo 2 della Legge specificando il profilo prevalente tra quelli indicati al comma 1 lettere a), b), c) e d) del medesimo articolo, gli obiettivi di rigenerazione urbana e le tipologie di interventi previsti nella stessa, nonché, per ciascuno dei criteri di valutazione sotto riportati, elementi di descrizione rispetto alla proposta presentata - secondo lo schema di relazione che verrà pubblicato su Bandi on line;
- preventivi dettagliati delle spese sostenute e da sostenere di cui al precedente punto 5.4. copia del provvedimento di approvazione della richiesta di contributo da parte dell'Amministrazione proponente con assunzione dell'impegno di partecipazione finanziaria pari all'ammontare di spesa eventualmente non coperta dal contributo regionale ed eventuale dichiarazione attestante che l'onere I.V.A. non è recuperabile;
- cronogramma della procedura di individuazione dell'Ambito ai sensi dell'Articolo 4 della Legge e correlato cronogramma delle spese da effettuare oggetto di richiesta di contributo, da effettuarsi entro i termini di cui al precedente punto 5.5.

## 7. ISTRUTTORIA

7.1 L'istruttoria delle domande viene effettuata da Fi.I.s.e. S.p.a. con procedura valutativa a graduatoria.

7.2 Viene istituito un Comitato Tecnico di Coordinamento per la vigilanza e l'attuazione delle proposte, che ha anche funzione di Commissione per la valutazione e la selezione delle proposte stesse, composto da:

- il Vice Direttore della Direzione Generale Territorio
- il Dirigente del Settore Urbanistica
- un funzionario della Vice Direzione Generale Territorio
- un rappresentante di FILSE/IRE.

Il Comitato definisce le modalità del proprio funzionamento e per lo svolgimento dell'istruttoria svolta da FILSE.

Ciascuno dei membri sopra indicati potrà essere sostituito da suo delegato.

7.3 Le procedure istruttorie sono svolte da FILSE, che assume anche compiti di coordinamento e segretariato, sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011, e dovrà concludersi entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.

7.4 Non sono ammesse regolarizzazioni, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali, o completamenti della domanda e della relativa documentazione per riscontrata carenza di elementi obbligatori. Nel corso della fase istruttoria FI.L.S.E. S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti, precisazioni ed integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di mancata risposta da parte dell'Ente richiedente entro il termine stabilito, la domanda verrà istruita e valutata sulla base della documentazione agli atti. Le comunicazioni di cui sopra interrompono i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato.

7.5 In caso di esito negativo, prima della formale adozione del provvedimento finale negativo che verrà assunto da FILSE previo parere del Comitato Tecnico, FILSE comunica tempestivamente al richiedente, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 56 /2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il proponente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

7.6 Le domande saranno istruite in due fasi al fine di valutare:

- l'ammissibilità formale della domanda, a cura di FI.L.S.E.

Si precisa che i criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria.

In questa prima fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
2. la completezza e regolarità della documentazione allegata;
3. i requisiti soggettivi prescritti dal bando.

- il merito del progetto

Le domande ritenute formalmente ammissibili, saranno sottoposte alla valutazione tecnica da parte del Comitato. In detta fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri di cui al seguente articolo 8, che determina l'ammissione/non ammissione a contributo e la posizione nella rispettiva graduatoria. In caso di parità di punteggio verrà data priorità al Comune con popolazione residente inferiore calcolato al 31 dicembre 2018.

Il Comitato, sulla base dell'istruttoria condotta da FILSE:

verifica la rispondenza alle condizioni di ammissibilità di merito delle proposte, individuando le domande che non risultano ammissibili a finanziamento;

formula la graduatoria di merito indicando per ogni domanda la prevalente situazione di degrado di cui al precedente punto 3.1 e la fascia di popolazione (superiore o inferiore a 5000 abitanti).

7.7 Sulla base del parere vincolante del Comitato FI.L.S.E. comunica l'esito della selezione alla Regione, indicando gli ordini di priorità ed il contributo massimo assegnabile per ogni proposta.

7.8 La Regione:

- approva la graduatoria di cui al precedente punto 3.1
- localizza le risorse, nei limiti della disponibilità di cui al punto 2, a favore dei Comuni.

7.9 FI.L.S.E. provvede ad adottare l'atto di concessione ed a comunicare agli interessati gli esiti dell'istruttoria e la concessione del contributo. Nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili.

7.10 Nel caso in cui i fondi residui disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero contributo spettante al beneficiario, Fi.l.s.e. S.p.a. provvederà, fermo restando l'intervento proposto, a richiedere al beneficiario medesimo l'impegno a garantire la copertura finanziaria della quota

mancante. In caso di risposta negativa, FI.L.S.E. sottoporrà la medesima richiesta al beneficiario collocato in graduatoria in posizione successiva.

## 8. CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione che saranno utilizzati dal Comitato di cui al precedente art. 7 sono i seguenti:

- |          |   |              |
|----------|---|--------------|
| 1.       | Estensione complessiva anche in caso di più perimetrazioni  | max punti    |
| 20       |   |              |
| 2.       | Generalità della proposta che consenta la possibilità di riuso delle metodologie e delle tecniche   | max          |
| punti 10 |   |              |
| 3.       | Pluralità degli interventi rispetto a quelli indicati alla lettera b. dell'Articolo 3 della Legge 23/2018                                 | max          |
| punti 25 |   |              |
| 4.       | Intervento volto a riqualificare aree interne di particolare interesse  | max punti    |
| 10       |   |              |
| 5.       | Effetti della rigenerazione con ricadute al di fuori dei confini Comunali   | max punti    |
| 10       |   |              |
| 6.       | Fattibilità delle previsioni urbanistiche che non sia subordinata in modo sostanziale alla preventiva attuazione di investimenti pubblici | max punti 10 |
|          |   |              |
| 7.       | Presenza di edifici storici o di aree di particolare interesse storico  | max punti    |
| 10       |   |              |
| 8.       | Partecipazione finanziaria del richiedente in percentuale rispetto al costo totale ammesso superiore al minimo previsto dal Bando         | max punti 5  |

TOTALE max punti  
100

## 9. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

9.1 I contributi saranno erogati secondo le seguenti modalità:

a) anticipo pari al 20% del contributo concesso, alla concessione del contributo da parte di Fi.L.S.E;

b) erogazione di un acconto, nella misura del 40% del contributo concesso ad avvenuta presentazione degli elaborati relativi all'individuazione dell'ambito urbano oggetto degli interventi di rigenerazione, predisposti ai fini della delibera comunale di cui al comma 1 dell'Articolo 4 della Legge. L'erogazione dell'acconto del contributo è subordinata alla verifica della rispondenza, da effettuarsi a cura del Comitato, di quanto presentato dal Comune rispetto ai contenuti della domanda presentata e della completezza degli elaborati rispetto a quanto previsto dalla legge. Eventuali necessità di integrazioni, adattamenti o modifiche verranno comunicate e richieste da FI.L.S.E. Spa al beneficiario.

c) saldo alla conclusione dell'iter di cui all'Articolo 4 della Legge ed alla presentazione della spesa totale sostenuta e risultante a consuntivo dalla documentazione finale di spesa.

9.2 La spesa effettuata, conforme alle spese ammissibili comunicate nel provvedimento di concessione, dovrà essere supportata da relative fatture quietanzate e/o dai relativi mandati di pagamento quietanzati, in copia conforme all'originale. Delle fatture e dei mandati di pagamento dovrà essere fornito l'elenco.

9.3 La documentazione finale diretta ad ottenere il saldo, da presentarsi entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento dell'ultimo titolo di spesa ad avvenuta conclusione dell'iter di cui all'Articolo 4 è costituita da:

a) fatture debitamente quietanzate di tutte le spese ammesse, conformi alle vigenti leggi fiscali;

b) pannello digitale stampabile in formato A0 a colori secondo il modello che verrà pubblicato sul sito di FI.L.S.E..

## 10. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

10.1 E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di istituire un fascicolo in formato digitale contenente tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'operazione.

10.2 I beneficiari dei contributi sono obbligati a:

- affidare gli incarichi esterni in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
- eseguire le attività ed effettuare la spesa entro i termini previsti al precedente punto 5.5. e secondo le scadenze previste nel cronogramma della proposta approvata;
- comunicare tempestivamente a FILSE eventuali variazioni nei contenuti finanziati della proposta che comportino modifiche della stessa, fermi restando i criteri, le caratteristiche, i contenuti e gli obiettivi della proposta;
- conservare a disposizione della Regione/FILSE per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di completamento della proposta finanziata, la documentazione originale di spesa; fornire a FILSE la documentazione e le informazioni richieste in ogni momento delle procedure e delle attività di cui al presente bando;
- adottare un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- comunicare tempestivamente la decisione di rinunciare all'esecuzione totale o parziale dell'intervento.

10.3 Tutta la corrispondenza con Fi.l.s.e. S.p.a. deve avvenire in formato digitale (pec).

## 11. CONTROLLI

11.1 La FILSE e Regione potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative, nonché la loro conformità al progetto anche avvalendosi di eventuali altri soggetti competenti in materia.

11.2 La FILSE provvederà altresì, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

## 12. REVOCHE

La FILSE provvederà alla revoca anche parziale del contributo concesso con il recupero delle somme già erogate, gravate degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione alla data di restituzione, qualora il beneficiario non abbia rispettato uno o più degli obblighi di cui al precedente punto 9 o abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti non veritieri.

## 13. MISURE DI SALVAGUARDIA

13.1 Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

13.2 Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

13.3 FI.L.S.E. e Regione Liguria potranno utilizzare gli elaborati forniti dai Comuni Beneficiari nell'ambito dei procedimenti previsti dal presente Bando ai fini divulgativi e di replicabilità dei progetti. I Comuni beneficiari si impegnano a garantire tale utilizzabilità, manlevando comunque espressamente Regione Liguria e FI.L.S.E. da qualsiasi responsabilità eventualmente derivante dall'utilizzo degli elaborati per le finalità di cui sopra.

## 14. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL D.LGS. 196/2003 E SS.MM.II.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalle leggi ed ai regolamenti vigenti nonché dall'informativa allegata al presente bando. L'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

### **ALLEGATO 2 - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

#### TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti [rpd@regione.liguria.it](mailto:rpd@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it); tel: 010 54851.

#### RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali è individuato, mediante apposita Convenzione sottoscritta con Regione Liguria, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, nella Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: [filse.filse@pec.it](mailto:filse.filse@pec.it), sito web [www.filse.it](http://www.filse.it).

#### INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

##### Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione e FI.L.S.E.. S.p.A. si impegnano a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD).

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

### Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività di Regione per le seguenti finalità: ricezione, istruttoria, gestione delle domande di concessione, nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa. Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito della Regione a norma dell'art. 115, par. 2, e da Allegato XII del Regolamento 1303/2013. In aggiunta, ai sensi dell'art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. Tali banche dati saranno inoltre utilizzate dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari. Regione e F.I.L.S.E., inoltre, si impegnano ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

### Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e F.I.L.S.E.. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:

informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

### Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto definito obbligo legale e contrattuale, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di consentire ai beneficiari la partecipazione al procedimento di istruttoria, selezione, assegnazione ed erogazione dei contributi di cui all'Avviso pubblico per tutti gli adempimenti ad esso connessi.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

### Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e e dall'art. 122 del Regolamento (UE) 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “*categorie particolari di dati personali*”, tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. (“*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)*”); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

#### Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

-Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;

-altri Responsabili quali Soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente.

#### Trasferimento dei Dati all’Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

#### DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione e FI.L.S.E.. S.p.A., l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L’esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato;

- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica:

[rpd@regione.liguria.it](mailto:rpd@regione.liguria.it); [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it); [dirgen.pianpaesamb@regione.liguria.it](mailto:dirgen.pianpaesamb@regione.liguria.it) ;

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

#### Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

\_\_\_\_\_ (luogo), il \_\_\_\_\_ (data)

\_\_\_\_\_ (Firma dell'interessato)